



**COMUNE DI
CABELLA LIGURE**
Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 16
del 25 FEBBRAIO 2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

PROROGA DELLA CONCESSIONE PROVVISORIA E TEMPORANEA RILASCIATA CON DELIBERAZIONE G.C. N. 58 DEL 7.11.2017, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA MW, CON SEDE LEGALE A CANTALUPO LIGURE.

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **11:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| N. d'ord. | Nome e Cognome | Presenti | Assenti |
|-----------|------------------|----------|---------|
| 1 | Roberta DAGLIO | X | = |
| 2 | Giancarlo RENATI | X | = |
| 3 | Paola REPETTI | X | = |
| | | 3 | 0 |

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la Dr.ssa Domenica LA PEPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a seguito dell'adesione al progetto regionale Sviluppo della Filiera Bosco Energia, approvato con D.D. Regione Piemonte Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Economia Montana e Forestale n. 2890 del 06/02/2014, nell'ambito Programma PAR FSC 2007/2013, Asse III Riqualificazione Territoriale – Linee d'azione 2 (Sviluppo sostenibile del sistema montano e foreste). Linea di intervento: Messa in sicurezza dell'ambiente montano da parte del Comune di Cabella Ligure (AL), l'Amministrazione comunale, quale soggetto capofila di un accordo pubblico – privato con l'azienda M.W., Società semplice agricola, con sede legale a Cantalupo Ligure ed altri soggetti privati, ha provveduto, rispettivamente, con deliberazioni G.C. n. 9 del 09.04.2014 e n. 24 del 09/06/2015 a manifestare l'interesse di massima per la realizzazione, nel territorio comunale, di una centrale termica con generatore a biomassa ("cippato") posta al servizio degli edifici comunali e ad approvare il relativo progetto definitivo, presentato dal proponente, "BOSCO ENERGIA ALTA VAL BORBERA per la "REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI COGENERAZIONE ALIMENTATA A BIOMASSA VEGETALE VERGINE";

DATO ATTO che, con determina dirigenziale della Regione Piemonte n.1632 del 06.06.2014 è stata approvata la graduatoria, includendo a finanziamento il suddetto progetto, ai sensi dell'Asse III – Linea d'azione 2 Programma PARFSC 2007-2013;

ATTESO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/10/2015, è stato approvato lo schema di convenzione con la Società, per la realizzazione, nel locale dell'edificio comunale, individuato a N.C.T.U. al Foglio 32, particella 203, di una centrale termica con generatore a biomassa ("cippato"), la gestione e l'esercizio di una Filiera Foresta - Legno - Energia, posta a servizio degli edifici comunali, favorendo l'utilizzo del materiale legnoso proveniente dai boschi comunali locale, al fine di ottenere i massimi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di abbattimento delle emissioni dei gas serra, limitando i trasporti su gomma;

CONSIDERATO che il Comune di Cabella Ligure:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/10/2016 ha approvato il Piano Forestale Aziendale dei Beni Demaniali del Comune di Cabella Ligure, a firma del Dott. Agronomo Carlo Bidone, con studio a Alessandria, professionista incaricato dalla Società agricola M.W., in virtù della convenzione su richiamata, per la corretta gestione delle superfici forestali, secondo i disposti della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i., art 11 e Regolamento regionale 20.09.2011, n. 8/R e s.m.i, art. 11, attualmente in corso di approvazione a cura della Regione Piemonte;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.12.2016, si è provveduto alla modifica e riapprovazione della convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/10/2015, alla luce degli intervenuti nuovi adempimenti sopra esplicitati, oltre che al fine di colmare alcune lacune dispositive, emerse dall'esame della convenzione medesima;

RICHIAMATA la convenzione in argomento, siglata in data 14.03.2017, ed in particolare l'art. 3 "**Utilizzo del patrimonio forestale comunale**" il quale sancisce:

3.1 Il comune di Cabella Ligure ogni anno fornirà all'Azienda una quantità di legname proveniente dai propri boschi idonea (pari a 900 m³/anno, come da PFA adottato dal Comune = 9.000 quintali di legna di faggio) ad alimentare caldaie a cippato, pertanto di qualità inferiore alla legna da ardere, così come individuato dal Piano Forestale Aziendale adottato, per un valore pari alla spesa sostenuta per il riscaldamento degli edifici comunali (costo medio ultimi tre anni). Il prezzo di riferimento del legname è convenuto in euro 10,00/tonnellata in piedi. Oltre tale limite il

Comune potrà fornire ulteriori quantitativi di legname all'Azienda, che ne farà richiesta, ai prezzi di mercato.

3.2 L'Azienda si impegna:

- ad installare a proprie spese nell'edificio comunale un nuovo generatore di calore a cippato di potenza utile definita successivamente alla diagnosi energetica (punto f delle premesse). L'impianto termico soddisferà i fabbisogni dell'edificio comunale di circa 2000 metri cubi e dell'edificio che ospita la centrale termica stessa dove si trova l'ambulatorio ASL, i locali della Croce Rossa Italiana e la biblioteca, per un volume riscaldato di circa 800 metri cubi. Si prevede inoltre l'installazione di valvole termostatiche su ogni corpo scaldante (radiatore in ghisa), in modo da ottimizzare il consumo;*
- a garantire per tutta la durata della presente convenzione nei locali di cui sopra un livello di calore ottimale come da normativa di riferimento.*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 4 - *Adeguamento impiantistico*, ai sensi del quale, in considerazione del fatto che le centrali termiche esistenti presentano carenze funzionali e/o di rendimento energetico e/o di conformità alle vigenti leggi e norme che regolano la materia, è fatto obbligo all'Azienda di:

- provvedere a propria cura e spese ad ogni adeguamento impiantistico necessario a garantire con continuità la fornitura di calore agli edifici comunali di cui all' art. 5, ovvero a fornire il calore necessario per la climatizzazione nella stagione fredda;
- di assicurare i massimi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale ed abbattimento delle emissioni di gas serra, la miglior efficienza energetica, la miglior efficienza impiantistica ed affidabilità nel tempo, l'utilizzo di tecnologie e materiali di comprovata efficienza ed affidabilità, la migliore affidabilità ed efficienza delle forniture e del servizio;

DATO ATTO che:

- la durata della convenzione, ai sensi dell'art. 15, è stabilita in anni 15 (tenendo conto della necessità di dare continuità alle operazioni di gestione forestale e di ammortamento dei significativi investimenti in opere impiantistiche poste a carico dell'Azienda) con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
- la Società MW ha provveduto alla realizzazione della centrale termica e all'installazione nell'edificio comunale del nuovo generatore di calore a cippato;

CONSIDERATO che:

- il Piano forestale aziendale (PFA) rappresenta lo strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse
 - il PFA approvato dal Comune prevede un piano annuale degli interventi forestali ai fini della alimentazione della centrale a biomasse in cui, per il 2017, sono state individuate le particelle forestali 64a, 64b, 65b, assoggettate agli usi civici;
 - il PFA a tutt'oggi non ha ancora riportato l'approvazione da parte della Regione Piemonte di cui è in corso l'adeguamento, a cura del redattore, ai rilievi formulati dalla Regione stessa, sulla base dell'analisi e verifica della conformità del Piano alle prescrizioni di legge stante gli intervenuti mutamenti normativi;
 - l'approvazione da parte della Giunta regionale costituisce autorizzazione agli interventi previsti nel PFA stesso. La realizzazione degli interventi è soggetta a sola comunicazione;

ATTESO che con deliberazione n. 58 del 7.11.2017, la Giunta comunale, ha concesso, nelle more dell'approvazione del PFA a cura della Giunta Regionale e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia forestale (L.R. 10.02.2009, n. 4 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione n. 8/R del 20.09.2011), alla Società Agricola MW, con sede a Cantalupo Ligure, in via provvisoria e temporanea, per il periodo di un anno, con decorrenza dalla data di ricevimento

della predetta deliberazione, avente valore ed efficacia di atto di concessione, dei soprassuoli delle particelle forestali n. 64a, 64b, 65b corrispondenti ai terreni individuati a Catasto nel Comune di Cabella Ligure al foglio 4, particella 157 di ha 25,9,1 per una parte di ha 0,20 e al foglio 4, particella 38 di ha 29,89, per una parte di ha 19,74, come meglio specificato nella cartografia e negli elaborati del Piano Forestale Aziendale, gravati da usi civici, **per il taglio di una quantità di legname pari a 900 m³/anno come da PFA adottato dal Comune = 9.000 quintali**, al fine di consentire l'avvio delle attività previste nella convenzione siglata in data 14.03.2017 e nel contempo, consentire al Comune di poter beneficiare, economie di spese di riscaldamento degli edifici comunale, previo approvazione dell'iter procedurale concordato dal redattore del Piano Forestale Aziendale, Dr. Agronomo Carlo Bidone, con la Regione Piemonte e la Società MW, comportante a carico di quest'ultimi i seguenti adempimenti:

- presentazione alla Regione Piemonte (Sportello Forestale) una comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Forestale regionale 20 settembre 2011, n. 8/R e s.m.i. relativamente ad una superficie censita a Catasto al foglio 4, particella 38 di ha 29,89, limitatamente ad una parte di ha 4,99, relativa a parte della particella forestale n. 64b sulla quale insiste un rimboschimento di conifere a prevalenza di pino nero e abete rosso in cui si dovrà effettuare un diradamento della componente a conifere e il rilascio integrale delle latifoglie.
- presentazione alla Regione Piemonte (Sportello Forestale) una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale regionale 20 settembre 2011, n. 8/R e s.m.i. relativamente alle superfici censite a Catasto al foglio 4, particella 157 di ha 25,91, per una parte di ha 0,20 e al foglio 4 particella 38 di ha 29,89 limitatamente ad una parte di ha 14,75 relativa alla restante parte della particella forestale n. 64b, e alla 65b per intero oltre alle particelle forestali 65a e 66;

DATO ATTO che:

con propria deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 7.11.2017, è stata prorogata ancora di un anno la predetta concessione stante l'avvenuto taglio, reso impossibile da cause di forza maggiore, stante le condizioni avverse della scorsa primavera che hanno rallentato le operazioni di esbosco, di una quantità di legname pari ad 1/3 dei 9.000 quintali annui autorizzato con la predetta concessione;

- i terreni di cui sopra, individuati catastalmente, sono gravati da usi civici;

RICHIAMATA la L.R. n. 29 del 2.12.2009 "Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici, ed in particolare l'art. 3, comma 2 che dispone:" I beni di uso civico e demaniali collettivi non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia (gara ad evidenza pubblica)";

RICHIAMATO il vigente regolamento regionale recante norme di attuazione della L.R. n. 29 del 2.12.2009 ed in particolare l'art. 24, che dispone:

comma 1° - *Il comune può rilasciare concessioni amministrative, aventi ad oggetto terreni di uso civico, laddove dimostri che tale concessione arreca un reale beneficio economico alla popolazione oppure che l'utilizzazione del fondo non ne muta la destinazione agro-silvo-pastorale*".

comma 2° - In caso di concessione avente durata superiore a dieci anni o di rinnovo che ne prolunghi la durata complessiva oltre tale termine, il comune acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della struttura competente ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a) della Legge;

RICHIAMATO, altresì, il vigente Regolamento comunale per gli usi civici sui terreni di proprietà comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.12.2016 ed il combinato disposto dell'art. 4 - 2° che sancisce:" *Il Comune si riserva l'uso di aree individuate nel Piano Forestale Aziendale, di seguito PFA, adottato dal Consiglio Comunale, per utilizzazioni straordinarie che possono generare benefici per il Comune e la collettività, oltre che una corretta*

gestione del bosco anche ai fini della prevenzione dei rischi idrogeologici (es. per alimentazione centrale a biomassa” e dell’art. 12 del regolamento che dispone:” ove non risulti possibile addivenire all’affidamento in concessione agli utenti di cui all’art. 3, lo stesso sarà esteso a terzi mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla vigente normativa”;

DATO ATTO che la Società Agricola MW, ha inoltrato al protocollo del Comune n. 305 in data 18.02.2020 a nome del rappresentante legale, richiesta di ulteriore proroga di 1 anno della concessione di cui in narrativa, al fine di poter realizzare il taglio completo della quantità di legname autorizzato (900 m³/anno = 9.000 quintali), che ad oggi si attesta per un quantitativo di circa 2/3 di quello autorizzato e che l’intervento comunque ricade entro il periodo di validità triennale della comunicazione (istanza n. 41984 del 5.06.2018) ai sensi dell’Allegato G del DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R (l.r.4/2009 - Gestione e promozione economica delle foreste);

CONSIDERATO che:

- dalla suddetta concessione è derivata un’economia di spesa di riscaldamento degli edifici comunali di € 11.390,59 relativamente alla stagione invernale 2017-2018 ed € 9.500,00 relativamente alla stagione invernale 2018-2019,
- la Società Agricola MW ha dato corso agli adempimenti posti a suo carico, nel rispetto del procedimento concordato a cura del redattore del PFA con la Regione di cui è stato preso atto nella predetta propria deliberazione n. 58/2017

VISTO il Giudizio di Screeng positivo delle Aree protette Appennino Piemontese del 4.06.2018

RITENUTO, pertanto, di concedere la proroga, per un ulteriore anno, senza interruzione di continuità, alla Società Agricola MW, con sede a Cantalupo Ligure, della concessione amministrativa in argomento, rilasciata con il proprio precedente atto deliberativo n.58 del 7.11.2017, stante il particolare beneficio economico scaturito per il bilancio comunale e quindi per la collettività, potendo in tal senso l’Amministrazione non aumentare la pressione fiscale a livello locale ai fini del pareggio e degli equilibri di bilancio e potenziare i servizi resi senza aggravio di spese a cui si vanno ad aggiungere i benefici in termini di sostenibilità ambientale e di abbattimento delle emissioni dei gas serra;

ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

DATO ATTO che non è richiesto il parere di regolarità contabile non sussistendo i presupposti di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Con voti favorevoli unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

1. Quanto in narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PROROGARE per la durata di un ulteriore anno**, senza soluzione di continuità, la concessione provvisoria e temporanea rilasciata, con proprio precedente provvedimento n. 58 del 7.11.2017, in favore della Società Agricola MW, con sede legale a Cantalupo Ligure, C.F. RGNM574E08D9690, P.I. 02461340065, dei soprassuoli delle particelle forestali n. 64a, 64b, 65b corrispondenti ai terreni individuati a Catasto nel Comune di Cabella Ligure al foglio 4, particella

157 di ha 25,9,1, per una parte di ha 0,20 e al foglio 4, particella 38 di ha 29,89, per una parte di ha 19,74, come meglio specificato nella cartografia e negli elaborati del Piano Forestale Aziendale, gravati da usi civici, per *il completamento del taglio della quantità di legname pari al restante 1/3 di 9.000 quintali*, per le motivazioni riportate in narrativa;

3. DI DARE ATTO, come riportato in narrativa, che la concessione in argomento comporta un beneficio economico alla popolazione;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- alla Società agricola M.W., con sede legale a Cantalupo Ligure la quale provvederà a dare comunicazione formale all'ufficio Tecnico del Comune dell'avvenuto taglio di legname autorizzato;
- al Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto di competenza;

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **7 MARZO 2020** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.